

***E-fattura al privato - I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul regime forfettario
La conservazione dei documenti informatici in outsourcing - Anche per il 2019 detrazioni
recupero edilizio bonus mobili e ecobonus - Definizione agevolata per i debitori in difficoltà***

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla fattura elettronica ai privati e sul nuovo regime forfettario, alcuni approfondimenti sulla conservazione dei documenti informatici in outsourcing, la Legge di bilancio 2019 proroga fino 31.12.2019 le detrazioni fiscali previste per gli interventi volti al risparmio energetico e al recupero del patrimonio edilizio e il bonus previsto per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati agli immobili ristrutturati, modalità e termini di versamento delle imposte e dei contributi non versati per i soggetti in grave e comprovata situazione di difficoltà economica come previsto dalla Legge di Bilancio 2019: questi i principali argomenti trattati nella Circolare

Soggetti interessati

IMPRESE	PROFESSIONISTI	PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none"> - E-fattura: al privato cittadino deve essere consegnata la copia (carta, pdf via mail) - Regime forfettario 2019: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate - Aziende, professionisti e conservazione dei documenti informatici in outsourcing - Detrazione recupero edilizio, bonus mobili ed ecobonus prorogati no al 31.12.2019 	<ul style="list-style-type: none"> - E-fattura: al privato cittadino deve essere consegnata la copia (carta, pdf via mail) - Regime forfettario 2019: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate - Aziende, professionisti e conservazione dei documenti informatici in outsourcing 	<ul style="list-style-type: none"> - E-fattura: al privato cittadino deve essere consegnata la copia (carta, pdf via mail) - Detrazione recupero edilizio, bonus mobili ed ecobonus prorogati no al 31.12.2019 - Definizione agevolata per i debitori in difficoltà (ISEE non superiore a 20.000)

SOMMARIO

1. E-FATTURA: AL PRIVATO CITTADINO DEVE ESSERE CONSEGNA TA LA COPIA (CARTA, PDF VIA MAIL)

2. REGIME FORFETTARIO 2019: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
3. AZIENDE, PROFESSIONISTI E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI IN OUTSOURCING
4. DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO, BONUS MOBILI ED ECOBONUS PROROGATI FINO AL 31.12.2019
5. DEFINIZIONE AGEVOLATA PER I DEBITORI IN DIFFICOLTA' (ISEE NON SUPERIORE A 20.000)

1. E-FATTURA: AL PRIVATO CITTADINO DEVE ESSERE CONSEGNATA LA COPIA (CARTA, PDF VIA MAIL)

Continua il percorso dell'Agenzia delle Entrate volto a dar assistenza ai contribuenti in materia di fatturazione elettronica.

Uno degli ultimi quesiti pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate nell'apposita area dedicata alla E-fattura è il seguente:

"Sono un privato cittadino senza Partita IVA: se voglio e chiedo la fattura all'esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo PEC ? Se ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei miei confronti? In che modo?"

Risposta al quesito

Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all'esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l'esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest'ultima è perfettamente valida e non c'è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente.

A partire dal secondo semestre del 2019, come previsto dall'ultima legge di Bilancio, l'Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultare le fatture che i fornitori avranno inviato all'Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.

Pertanto, al momento per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i primi chiarimenti in merito ai requisiti di accesso, alla tassazione da applicare ed alle cause di esclusione del regime forfettario 2019, così come disciplinato dalla Legge di Bilancio 2019.

2.1 Accesso al regime

Possono accedere al

regime:

- › i contribuenti che iniziano nel corso del 2019 una nuova attività di impresa, arte o professione che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro. Attenzione: l'importo massimo va riparametrato per i mesi di attività svolta (es: se un soggetto apre la partita iva il 1° aprile 2019 il limite di ricavi che dovrà rispettare nel 2019 per rimanere nel regime forfettario sarà pari a 48.750 euro);
- › i contribuenti che hanno già avviato un'attività purché nel 2018 abbiano conseguito ricavi o compensi sotto la soglia di 65.000 euro.

"Il regime forfettario cessa di aver efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di accesso previsto dalla Legge, ovvero si verifica una causa di esclusione."

2.2 Cause di esclusione dal regime forfettario

2019 Non possono accedere i soggetti che:

- › si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- › i soggetti non residenti. Unica eccezione: coloro che, pur non residenti, assicurino un adeguato scambio di informazioni e producano in Italia almeno il 75% del loro reddito;
- › effettuano, in via prevalente o esclusiva, l'attività di cessione di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi;
- › partecipano a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari;
- › controllano, direttamente o indirettamente, Srl o associazioni in partecipazioni che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli stessi soggetti;
- › esercitano l'attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi di imposta, ed anche nei confronti di soggetti che siano riconducibili a tali datori di lavoro.

Non sono più cause di esclusione l'aver sostenuto spese per lavoro dipendente ed aver acquistato beni ammortizzabili per un valore superiore a 20.000 euro.

2.3 Passaggio al regime forfettario

In caso di attività preesistente, per il soggetto che nel 2018 era in contabilità semplificata e nel 2019 è in possesso dei requisiti per l'accesso, non è prevista alcuna comunicazione per attestare il passaggio al regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti che nel 2018, pur in possesso dei requisiti, avevano optato per la contabilità semplificata, è prevista la possibilità di passare, dal 1° gennaio 2019, al regime forfettario (regime naturale) senza dover rispettare il vincolo dell'opzione triennale.

2.4 Imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva prevista è pari al 15% del reddito determinato forfettariamente a seconda del codice ATECO (vedi tabella)

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Coefficiente di
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43) – (68)	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)	78%

9	Altre attività economiche	(01-02-03) – (05-06-07-08-09) – (12- 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24- 25-26-27-28-29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49-50-51-52-53) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80- 81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94-95-	67%
---	---------------------------	---	-----

Il reddito determinato su base forfettaria rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia.

Rimane valido l'applicazione di un'imposta sostitutiva al 5% per le nuove attività. Tale aliquota sarà mantenuta per i primi 5 anni di attività.

3. AZIENDE, PROFESSIONISTI E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI IN OUTSOURCING

L'art. 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) al comma 1-quater stabilisce che il Responsabile della conservazione può affidare la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione effettua la conservazione dei documenti informatici solo avvalendosi di conservatori accreditati.

Ad una prima lettura di tale articolo, viene da chiedersi se lo stesso si rivolga alle pubbliche amministrazioni o anche ai soggetti privati e posto che includa anche questi ultimi, in quali termini deve essere interpretato.

Per comprendere se tale articolo sia riferito anche a soggetti privati, occorre prendere in considerazione l'art. 2 del CAD, che definisce l'ambito di applicazione della norma, chiarendo al comma 3 che " *Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto* ". E' chiaro, dunque: il legislatore ha espressamente stabilito che destinatari dell'art. 44 del CAD sono anche i privati che implementano un sistema di conservazione.

Chiarito questo dubbio, vediamo cosa dice l'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 riguardo ai modelli organizzativi del sistema di conservazione. Tale articolo consente di svolgere la conservazione dei documenti in house o anche demandandola ad un fornitore terzo. Al comma 2, infatti, è statuito che la conservazione può essere svolta:

- › all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici da conservare;
- › affidandola, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche, anche accreditati come conservatori presso l'Agenzia per l'Italia digitale.

Il comma 3 dello stesso articolo 5 scende poi maggiormente nel dettaglio, stabilendo che " *Le pubbliche amministrazioni realizzano i processi di conservazione all'interno della propria struttura organizzativa o affidandoli a conservatori accreditati, pubblici o privati, di cui all'art. 44-bis, comma 1, del Codice, fatte salve le competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni* ". La disposizione del comma 3, dunque, fornisce una precisazione maggiore, riferendosi specificamente alle pubbliche

amministrazioni che decidono di esternalizzare il servizio di conservazione; in tal modo, il legislatore sembrerebbe distinguere tra soggetti privati che possono scegliere un conservatore anche non accreditato, ma che offra idonee garanzie organizzative e tecnologiche e pubbliche amministrazioni che invece devono individuare il proprio fornitore di servizi di conservazione unicamente tra quelli accreditati. L'avverbio "anche" posto nell'ultima frase della disposizione farebbe protendere proprio verso tale interpretazione. Un'impresa o un professionista che scelgano di esternalizzare il sistema di conservazione e servirsi di un fornitore esterno avranno pertanto un onere di non poco conto: dovranno valutare autonomamente le garanzie di natura tecnica e organizzativa che tale fornitore deve assicurare.

Certo è che un conservatore accreditato avrà certamente più chance nella scelta dell'impresa o del professionista poiché, avendo tale conservatore superato le verifiche e i controlli di ACCREDIA e AGID e avendo conseguito per l'appunto un "accreditamento pubblico", si suppone che si tratti di un soggetto affidabile, che disponga di tutti i requisiti tecnici, organizzativi, di sicurezza e dei livelli di servizio e standard richiesti dalla norma. In altri termini, l'onere del controllo sul rispetto di quelle garanzie richieste dalla norma, in tal caso, viene demandato all'autorità pubblica e da essa certificato.

Infatti, i soggetti che intendono accreditarsi presso AGID nel ruolo di Conservatori devono dimostrare il possesso dei requisiti stabiliti dalle norme specifiche attraverso la presentazione di documenti e certificazioni, tra i quali, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 179 del 2016, è compreso anche un certificato di conformità ai requisiti tecnici organizzativi stabiliti da AGID, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento rientrante nell'ambito del Reg. UE 2008/765, firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico.

E' prevista una sorveglianza annuale e un rinnovo biennale, in occasione del quale i Conservatori dovranno trasmettere il rapporto ad AGID (Circolare n. 5/2017 ACCREDIA).

Il Regolamento europeo n. 765/2008, secondo cui ogni stato membro deve nominare il proprio Ente Unico nazionale di accreditamento - per noi ACCREDIA - ha conferito per la prima volta all'attività di accreditamento uno status giuridico, riconoscendola come espressione di pubblica autorità.

In favore dei conservatori accreditati, dunque, opererebbe una presunzione di conformità alle norme e alle regole tecniche essendo il rispetto delle stesse verificate da un'autorità pubblica. Del resto, l'accREDITAMENTO e la conseguente iscrizione del conservatore accreditato nell'apposito elenco attivo pubblico tenuto da AGID, il fatto che tali conservatori siano comunque soggetti a controlli periodici e sotto la vigilanza di un'autorità pubblica come AGID, ai sensi della Circolare n. 69/2014 della medesima autorità, implica di fatto una presunzione di conformità dell'attività a dette regole che, chi richiede l'accREDITAMENTO deve impegnarsi a rispettare.

Tale presunzione di conformità potrebbe forse essere d'ausilio nell'ambito di contenziosi e questo anche sulla base dell'orientamento attuale della Cassazione rispetto alle procedure di accREDITAMENTO in questo ambito. La Corte di Cassazione, ad esempio, nella sentenza n. 12939/2017, si è pronunciata con un principio di diritto in materia di certificatori accreditati relativamente ad una questione afferente il rispetto delle regole tecniche riferite all'apposizione di una marcatura temporale ad un documento informatico, questione che forse potrebbe essere estesa anche alla materia della conservazione, trattandosi pur sempre di una procedura di accREDITAMENTO. In occasione di quella sentenza, gli ermellini si sono espressi, sostenendo che l'utilità di un accREDITAMENTO da parte della pubblica autorità risiede proprio in questo, ovvero creare una presunzione di conformità alle norme. La Cassazione ha pertanto dichiarato che è onere di chi intenda contestare che una certificazione sia avvenuta nel rispetto delle regole tecniche, allegare e provare che il certificatore non le abbia invece rispettate. In altri termini, sembrerebbe che per la giurisprudenza della Corte, optare per un fornitore accreditato, che abbia dunque superato con successo un iter di accREDITAMENTO pubblico e che sia soggetto a verifiche periodiche, offra la garanzia pubblica al rispetto delle regole. Da un punto di vista pratico: un documento informatico custodito da un conservatore accreditato che viene presentato in giudizio, potrebbe provare il rispetto delle norme e delle regole tecniche riferite ad esempio alla datazione e al corretto iter di archiviazione, quindi creazione del pacchetto di archiviazione e di quello di distribuzione, restando in capo alla parte interessata addurre prova contraria sul mancato rispetto delle regole.

Ad ogni modo, questa è solo una delle prime pronunce della Corte in materia di servizi accreditati nel settore dei documenti informatici e in ogni caso il riferimento specifico era, in quel caso, all'apposizione di una marcatura temporale e non al sistema di conservazione in sé.

Concludendo, sulla base della normativa vigente, un privato che decida di organizzare un sistema di conservazione esternalizzando il servizio, resta comunque libero di rivolgersi anche ad un conservatore non accreditato, in quanto l'accreditamento non è una condizione necessaria per fornire il servizio di conservazione ad imprese o professionisti (ma solo alle pubbliche amministrazioni): anche un conservatore non accreditato può infatti fornire adeguate garanzie organizzative, tecniche e di protezione dei dati personali; in tal caso, però, la verifica è, certamente, tutta in capo all'impresa o al professionista che dovrà selezionare il fornitore giusto, operando con molta attenzione la scelta del soggetto, valutando con cura il possesso dei requisiti e degli standard tecnici richiesti, il rispetto delle norme, compresa la disciplina in materia di trattamento dati personali e predisponendo un contratto di servizio, nel quale si dia evidenza reale delle garanzie offerte e in cui oneri e responsabilità siano chiaramente individuati, poiché, come ricordato da AGID nelle Linee Guida sulla conservazione dei documenti informatici " *sul fornitore graverà la sola responsabilità contrattuale nei confronti del Responsabile della conservazione* ".

4. DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO, BONUS MOBILI ED ECOBONUS PROROGATI FINO AL 31.12.2019

I commi 67 e 68 della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) hanno prorogato fino 31.12.2019 le detrazioni fiscali previste per gli interventi volti al risparmio energetico e al recupero del patrimonio edilizio, oltre al bonus previsto per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati agli immobili ristrutturati.

Analizziamo le condizioni per fruire delle detrazioni fiscali in commento nel 2019.

4.1 Interventi di efficienza energetica - detrazioni dal 50% all'85%

Anche per il 2019 sono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica che prevedono, a seconda dei casi, una detrazione fiscale attribuita nella misura del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%.

La legge di bilancio 2019 ha quindi prorogato fino al 31 dicembre 2019, la detrazione fiscale del 65% (dall'Irpef e dall'Ires) per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Trattasi nello specifico delle spese sostenute per:

- › l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%);
- › gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

- › gli interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e Università;
- › la riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria;
- › l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, compresi i sistemi di "*building automation*" degli impianti termici degli edifici.

Trattandosi di un'agevolazione fiscale che premia sia le persone fisiche che le società, ai fini dell'attribuzione della detrazione d'imposta occorre far riferimento:

- › alla data dell'effettivo pagamento -criterio di cassa- per le persone fisiche e gli esercenti arti e professioni (pagamento con bonifico con apposita causale);
- › alla data di ultimazione della prestazione -criterio di competenza- per le imprese individuali e le società (indipendentemente dalla data dei pagamenti).

Si ricorda che... Si ricorda anche	In caso prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre considerare anche l'ammontare delle detrazioni fruiti negli anni precedenti
---------------------------------------	--

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo; inoltre, il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione va suddiviso tra i soggetti detentori (o possessori) dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere effettivamente sostenuto da ciascuno.

Spetta, invece, la detrazione nella misura del 50% per le spese relative:

- › all'acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi,
- › alle schermature solari,
- › e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

Rientrano ancora nella detrazione al 50% anche per le spese sostenute nel 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro). Si ricorda che tali voci di spesa sono state ridotte dal 65% al 50% con la legge di bilancio 2018 (legge 27.12.2017, n. 205), a decorrere dal 2018.

Si ricorda che...	<p>Riguardo alle caldaie a condensazione, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un'efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta</p>

La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata, dalla legge di bilancio 2017, fino al 31 dicembre 2021. Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione

energetica; in tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

In caso di interventi condominiali realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico, è possibile usufruire di una detrazione dell'80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, o dell'85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

Resta ferma anche per il 2019 la possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.

Si ricorda che...	<p>Com e per tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi, senza possibilità di richiedere a rimborso le somme eventualmente eccedenti</p>
-------------------	---

Infine, che entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea:

- › le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica, attraverso l'allegato A al "decreto edifici" (D.M. 19 febbraio 2007);
- › la scheda informativa (allegato E o F al "decreto edifici"), relativa agli interventi realizzati.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l'applicazione web dell'Enea raggiungibile dal sito www.acs.enea.it.

4.2 Interventi di recupero del patrimonio edilizio - detrazioni del 50%

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinati dall'articolo 16-bis del DPR 917/1986, beneficiano fino al 31 dicembre 2019 della detrazione del 50%, sia quando trattasi di interventi effettuati sulle singole unità abitative, sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.

La detrazione Irpef del 50% è riconosciuta fino a un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare residenziale (la percentuale spettante e il massimale di spesa sono stati incrementati dal D.L. n. 83/2012). Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36%, con il limite massimo di 48.000 euro.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'Irpef residenti o meno nel territorio dello Stato. I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l'agevolazione fiscale riguardano:

- › gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del DPR 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - ossia, gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- › gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- › i lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi o la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone con disabilità gravi;
- › gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- › gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
- › gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- › gli interventi per l'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- › gli interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, è possibile beneficiare dell'agevolazione anche in caso di interventi di manutenzione ordinaria.

Si ricorda che...	La legge di bilancio 2018 ha introdotto dallo scorso anno l'obbligo di trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già descritto per la riqualificazione energetica degli edifici; questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio
-------------------	--

Anche in questo caso, la detrazione fiscale potrà essere fruita in 10 quote annuali di pari importo, con onere per il contribuente di pagare gli interventi tramite bonifico con apposita causale - recupero edilizio ai sensi dell'art. 16-bis del DPR 917/1986.

4.3 Bonus mobili - detrazione del 50%

Da ultimo segnaliamo che anche il bonus mobili ha trovato la proroga fino al 31.12.2019, ad opera della legge di bilancio 2019. I contribuenti soggetti passivi Irpef possono usufruire della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Per fruire dell'agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione edilizia, usufruendo della relativa detrazione, che abbia ad oggetto immobili residenziali. La detrazione spetta anche qualora i beni acquistati siano destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all'Asl, se è obbligatoria; per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per fruire della detrazione relativamente a tale tipologia di spese, sostenute nel 2019, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 1.01.2018.

La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici; la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Per il pagamento delle relative spese non è obbligatorio utilizzare il bonifico con apposita causale: è consentito effettuare il pagamento tramite bonifico "ordinario", carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento (circolare n. 7/E/2017). Oltre alla ricevuta del pagamento è obbligatorio richiedere la fattura di acquisto del bene.

5. DEFINIZIONE AGEVOLATA PER I DEBITORI IN DIFFICOLTA' (ISEE NON SUPERIORE A 20.000)

L'art. 1, a partire dal comma 184 fino al comma 198, della Legge di Bilancio 2019 prevede la definizione agevolata per le imposte ed i contributi non versati dalle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Si rende dunque, opportuna, l'analisi di ogni singolo comma al fine di definire la platea interessata ed il contesto applicativo della norma.

5.1 Soggetti interessati

La disposizione interessa tutte le persone fisiche il cui ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del suo nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000.

5.2 Oggetto della sanatoria

I debiti oggetto della norma sono quelli risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Sono oggetto di definizione:

- › i debiti tributari, le sanzioni ed gli interessi, per imposte risultanti da dichiarazioni fiscali non versate per le quali sia stata riscontrata una comunicazione di irregolarità ex art. 36- *bis* DPR 600/73;
- › l'imposta sul Valore Aggiunto non versata compreso sanzioni ed interessi (ex art. 54-*bis* DPR 633/72);
- › i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Non rientrano, invece, i debiti compresi nell'art. 4 del DL 119/2018 convertito nella legge 136/2018 (Stralcio debiti cartelle fino a 1.000 euro affidati all'agente della riscossione tra il 2000 ed il 2010).

Possono rientrare nella definizione agevolata in oggetto anche i debiti non ancora perfezionati ma già definiti nella prima Rottamazione e nella Rottamazione bis. Non è, però, prevista alcuna restituzione delle somme già versate.

5.3 Modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati dalla norma devono manifestare all'agente della riscossione la volontà nel voler procedere alla definizione agevolata presentando apposita domanda così' come da indicazioni fornite dallo stesso agente della riscossione; la domanda, da presentarsi entro il 30 aprile 2019, dovrà essere corredata da apposita dichiarazione rilasciata dal contribuente che attesti il possesso dei requisiti per l'accesso alla procedura.

Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione deve dare comunicazione al debitore di accettazione della domanda ovvero di diniego della stessa. Nel primo caso, l'agente avrà cura anche di comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione del debito, l'importo delle rate e le date di versamento.

5.4 Modalità e termini di versamento

Per i soggetti in grave difficoltà economica, i debiti sopra descritti possono essere estinti, previa accettazione da parte dell'agente della riscossione della domanda presentata, versando le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi in misura pari:

- › al 16% per ISEE familiare non superiore a euro 8.500,
- › al 20% per ISEE familiare non superiore a euro 12.500,
- › 35% per ISEE familiare superiore ad euro 12.500 e fino ad euro 20.000;
- › le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento

Attenzione! Il comma 188 stabilisce che "*indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui, alla data di presentazione della domanda di definizione ex art. 189, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter legge 3/2012*". In tal caso, i debiti possono essere estinti versando una somma pari al 10% dell'importo dovuto.

Il versamento delle somme definite potrà avvenire:

- › in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
- › in rate così distribuite: 35% dell'importo entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 ed il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

Secondo quanto stabilito dal comma 191, in caso di pagamento rateale, si applicheranno, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

5.5 Diniego della domanda presentata ex art 189 (comma 193)

In caso di diniego della domanda presentata l'agente della riscossione avrà cura di comunicare al debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione ai sensi dell'art.189 sono automaticamente inseriti, se definibili, nella procedura prevista dall'art. 3 DI 119/2018 (Rottamazione ter). L'agente dovrà, nella stessa sede, comunicare anche l'ammontare complessivo delle somme dovute, ripartite in 17 rate. In questo caso i termini di versamento della somma indicata saranno i seguenti:

- › 30% entro il 30 novembre 2019;
- › 70% ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020.

Sui versamenti si applicheranno, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Secondo quanto previsto dal legislatore, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati. Qualora vengano riscontrate irregolarità e/o omissioni, sarà onere del debitore fornire, entro 20 giorni dalla richiesta, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati comunicati.